



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF176

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

| | |
|---------------|--|
| OGGETTO | LOCAZIONI BREVI DOPO LA CONVERSIONE DEL DL 50/2017 |
| RIFERIMENTI | CM 24/2017 - ART. 4 DL 50/2017; PROVV. 12/07/2017; RM 88/2017 – RF115/2017 |
| CIRCOLARE DEL | 13/10/2017 |

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti in relazione al regime delle cd. "locazioni brevi" (cioè di durata inferiore a 30 giorni) di unità abitative, di cui all'4 DL 50/2017.

Tra i chiarimenti più rilevanti, si cita quanto segue:

- più contratti inferiore a 30 giorni: è applicabile la cedolare secca, anche se torna l'obbligo di registrazione
- servizi accessori: rientrano nell'uomo regime non solo i servizi di pulizia e cambio lenzuola, ma anche i servizi strettamente connessi alla locazione: wi-fi, fornitura utenze e aria condizionata
- in caso di ulteriori servizi (colazione, guide turistiche, ecc.) non trova applicazione la nuova disciplina (in quanto si rivelano reddito da attività commerciale non abituale)
- non sono assoggettate a ritenuta i depositi cauzionali/caparre, i riaddebiti documentati di spese e le provvigioni dovute dal conduttore o dovute dal locatore ma non riaddebitate al conduttore
- in presenza di contratto stipulato da uno solo dei proprietari, la ritenuta va scomputata solo da quest'ultimo (cui è certificata)

In relazione alle disposizioni sanzionatorie, viene prevista la possibilità di non applicare le sanzioni per l'omessa applicazione di ritenute effettuate da parte degli intermediari immobiliari fino all'11/09/2017.

Come noto, l'art. 4 del D.L. 50/2017 ha previsto un particolare regime in relazione alle cd. "locazioni brevi"

In particolare, in relazione (v. RF 115/2017 e RF flash 131/2017) ai **contratti di locazione di unità abitative** posti in essere da **persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa** di **durata complessiva inferiore a 30 giorni** è stato previsto:

- l'estensione anche i redditi di **sublocazione** del regime di **cedolare secca del 21%**
- l'obbligo per gli intermediari che intervengono (anche online) dal 1/06/2017:
 - nella stipula: di **comunicare annualmente i dati** del contratto
 - nell'incasso: di applicare una **ritenuta del 21%**.

AMBITO APPLICATIVO

AMBITO SOGGETTIVO

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di locazione:

- relativi ad unità a **destinazione abitativa** (cat. catastale A, escluso A/10) e relative **pertinenze**
- di **durata non superiore a 30 giorni**
- stipulati **esclusivamente tra persone fisiche** (locatore e conduttore)
- entrambi al di **fuori dell'esercizio di attività d'impresa**



Nota: secondo l'Agenzia tale obbligo discende dall'ambito applicativo della cedolare secca, nell'ambito del quale vengono a confluire le locazioni brevi.

AMBITO OGGETTIVO

Il nuovo regime trova applicazione in relazione ai contratti:

- di locazione (sia di unità immobiliari che di singole stanze) stipulati direttamente dal proprietario/titolare di diritti reali dell'immobile, produttivi di un **reddito fondiario**
- anche in relazione ai **redditi diversi** derivanti al “**detentore**” dell'**immobile**, tramite:
 - contratti di **sublocazione**
 - **concessione godimento stipulati dal comodatario**

REDDITI DIVERSI

Come anticipato, il nuovo regime delle locazioni brevi trova applicazione non solo per il reddito fondiario, ma anche in relazione a determinati redditi diversi specificamente previsti dalla norma.

Rimangono quindi **esclusi dal nuovo regime i redditi diversi** derivanti:

- **dall'attività commerciale non esercitata abitualmente**: si tratta dei corrispettivi da attività di **Bed and Breakfast** (cioè in tutti quei casi in cui siano prestati dei servizi aggiuntivi “non strettamente connessi” alla disponibilità dell'immobile)
- da **immobili situati all'estero**



SERVIZI ACCESSORI

L'art. 4 DL 50/2017 prevede che il contratto di locazione breve possa avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'unità abitativa, anche la fornitura di specifici servizi accessori:

- **fornitura di biancheria**
- servizio di **pulizia locali**.

Tali servizi si qualificano come “*strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo*” e, in quanto tali, non suscettibili di modificare la natura del contratto.

Inoltre, secondo l'Agenzia, rientrano nel medesimo concetto anche

- la fornitura di **utenze** (energia elettrica, gas, ecc.)
- l'accesso **wi-fi** ad Internet
- il servizio di **aria condizionata**.

Servizi accessori esclusi: la nuova disciplina non è applicabile se, unitamente ai servizi di cui sopra, venga effettuata anche la fornitura di servizi diversi, come, ad esempio:

- la somministrazione della colazione e/o di pasti
- la messa a disposizione di autonoleggio o di guide turistiche/interpreti.



DUBBI: l'Agenzia non chiarisce alcuni aspetti:

- **frequenza dei servizi accessori**: il problema attiene ad una possibile riqualificazione in reddito da attività commerciale non abituale in presenza di cambio lenzuola e pulizia locali effettuata quotidianamente (v. Cass. n. 10158/1994 e n. 707/2002), mentre un servizio reso solo periodicamente o a fine locazione si ritiene non ponga alcun problema
- **contratto unitario o meno**: se la somministrazione di colazione/pasti si ritiene configuri l'attività commerciale non esercitata abitualmente (propria dei B&B), non è del tutto chiaro se la fornitura di un autonoleggio/guide possa essere considerata (sconsigliato) del tutto autonoma (applicandosi quindi il regime speciale per la locazione e la tassazione ordinaria per la fornitura dell'autovettura)

CONTRATTI INTERESSATI

Secondo l'Agenzia rientrano in tale ambito i contratti:

- tese soddisfare “**esigenze abitative transitorie**”
- anche per **esigenze turistiche**



Esigenze abitative transitorie: il riferimento è evidentemente all'art. 5 c. 1 L. n. 431/98, il quale richiede una durata minima di 1 mese (e non superiore a 18 mesi); dunque, potrà rientrare nell'ambito delle nuove disposizioni solo se la durata sarà esattamente uguale a 30 giorni.

In tutti gli altri casi la norma si applicherà solo alle locazioni per uso turistico, di cui all'art. 27 L. n. 392/1978.

Forma del contratto: come noto, i contratti di locazione di durata ≤ 30 giorni non hanno alcun obbligo:

- di **forma** (possono essere anche verbali)
- di **registrazione**



CM 24/2017: “i contratti indicati dalla norma (...) sono individuati sulla base delle caratteristiche dei soggetti, dell'oggetto e della durata, mentre non è richiesta l'adozione di un particolare schema contrattuale

ATTENZIONE – PIÙ CONTRATTI < 30GG: la CM 24 ritiene che il regime delle locazioni brevi è applicabile “in relazione a ciascuna singola pattuizione contrattuale”, anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti. Pertanto in tali casi:

- potrà trovare applicazione il regime di **cedolare secca** e gli altri adempimenti
- pur imponendosi l'**obbligo di registrazione** (CM 12/1998).

| LOCAZIONI ESCLUSE DAL NUOVO REGIME | |
|---|--|
| Relative ad unità strumentali per natura (cat. C, D, ecc.) | In cui il locatore sia una impresa (es: società immobiliare) |
| Di durata complessiva superiore a 30 giorni | In cui il conduttore sia una impresa (es: uso foresteria) |
| Relativi ad immobili situati all'estero | attribuiscono un reddito da attività commerciale non abituale |

IMMOBILI IN COMODATO

In relazione agli immobili detenuti in comodato e concessi in uso a terzi, l'Agenzia chiarisce la portata delle novità normative rispetto al proprio orientamento pregresso.

In particolare la CM 24 ritiene che, in relazione ai contratti di concessione in godimento a terzi:

a) di durata non superiore a 30gg:

- comodatario: dichiara un reddito diverso che è possibile assoggettare a cedolare secca
- comodante: dichiara un reddito fondiario (rendita catastale rivalutata)

b) di durata superiore a 30gg: nulla cambia rispetto al passato (RM 394/2008):

- ➔ comodatario: non dichiara alcunché (nè il contratto rientra nelle nuove previsioni)
- ➔ comodante: dichiara un reddito fondiario pare il corrispettivo pattuito dal comodatario.

a prescindere dall'eventuale pattuizione dei servizi accessori “direttamente connessi”.

| | CONCESSIONE IN GODIMENTO DA PARTE DEL COMODATARIO | |
|---------------------------------|--|---|
| | DURATA ≤ 30 GG | DURATA > 30 GG |
| COMODANTE (proprietario) | rendita catastale rivalutata (cod. utilizzo "9") | Reddito fondiario (canoni = corrispettivo pattuito dal comodante) |
| COMODATARIO | corrispettivo (possibile optare per la cedolare secca 21%) | - |

L'INTERVENTO DI INTERMEDIARI

Laddove, nello svolgimento del contratto, vi sia l'**intervento di intermediari** intesi quali:

- ➔ **agenzie** di intermediazione **immobiliari**
- ➔ **e/o portali on-line** di intermediazione immobiliare

in capo a questi ultimi sono disposti dei particolari obblighi, indipendentemente:

- che intervengano nella fase del pagamento o solo nella conclusione del contratto
- che siano residenti o meno, in presenza di stabile organizzazione in Italia o meno
- dalla forma giuridica (ditta individuale o società)
- dalle iscrizione all'apposito ruolo presso le CCIAA.

OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI

La norma dispone i seguenti obblighi, per i contratti stipulati dal 1/06/2017:

| A) INTERVENTO NELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO |
|--|
| OBBLIGO COMUNICATIVO |
| INTERMEDIARI RESIDENTI |
| Devono trasmettere entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, i dati relativi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite; ▪ ai contratti di sublocazione breve conclusi per il loro tramite ▪ ai contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi ed aventi le caratteristiche delle locazioni brevi, stipulati per il loro tramite. <p>Comunicazione in forma aggregata: è ammessa per i contratti relativa al medesimo immobile è stipulati dal medesimo locatore.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati richiesti ▪ è punita con la sanzione da € 250 ad € 2.000 ▪ ridotta al 50% se l'adempimento viene effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza. <p>N.B.: si ritiene che la sanzione si applichi <u>per ciascun contratto da comunicare</u>, indipendentemente che sia stata effettuata una comunicazione in forma aggregata per il medesimo immobile di un locatore.</p> |
| B) INTERVENTO NELLA RISCOSSIONE CANONI O CORRISPETTIVI |
| OBBLIGO SOSTITUTO D'IMPOSTA |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ applicano (in qualità di sostituti d'imposta) una ritenuta del 21% all'atto dell'accredito, provvedendo a tutti i relativi adempimenti (versamento della ritenuta; certificazione col mod. CU; ecc.) ▪ nel caso si tratti di intermediari non residenti vi provvedono tramite la stabile organizzazione o, in mancanza, attraverso il rappresentante fiscale appositamente nominato ▪ visto che l'applicazione della ritenuta è prevista "all'atto ▪ del pagamento al beneficiario" <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore ✓ ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta. |

Decorrenza: gli obblighi sono decorsi per i contratti di locazione breve **stipulati dal 1/06/2017**.

A tal fine, la CM 24 chiarisce che:

- va fatto riferimento al momento in cui l'offerente ha ricevuto l'accettazione dell'offerta
- e, cioè, nel momento in cui il **conduttore riceve la conferma della prenotazione**.

INTERMEDIAZIONE RILEVANTE

Ai fini dell'insorgere dell'obbligo di porre in essere gli adempimenti, è necessario che il contratto si concluda tramite l'intermediario, e, pertanto, è necessario che **l'accettazione della proposta:**

- sia comunicata all'intermediario
- e **non direttamente al locatore.**




Esempio: non è tenuto ad alcuni adempimento il gestore di un sito che si limita ad esporre l'annuncio del locatore (in quanto effettua una prestazione pubblicitaria, non un'intermediazione immobiliare).

Al contrario risultano certamente obbligati i siti specializzati (Booking, AirB&B, ecc.)

DOPPIO INTERMEDIARIO

Nel caso in cui il locatore abbia dato incarico ad una agenzia immobiliare, la quale si avvale di un altro intermediario (altra agenzia immobiliare e/o portale on-line):

- **gli adempimenti** (di comunicazione ed effettuazione della ritenuta, con tutti gli obblighi conseguenti) **ricadono sul primo intermediario**
- mentre gli intermediari successivi vedono come committente un soggetto passivo Iva (l'intermediario "a monte", non essendo dunque tenuti agli adempimenti di cui sopra)



VIOLAZIONI: l'intermediario

- in generale, comunica i dati come trasmessi dal locatore, **senza alcun obbligo di verificarne l'autenticità**
- tuttavia **"può" tenere conto dei dati di cui è in possesso.**



N.B.: l'Agenzia fa l'esempio dell'agenzia immobiliare che si astiene dagli adempimenti nel caso in cui abbia certezza che locatore sia un soggetto passivo Iva, in quanto comunicato la partita Iva per la compilazione della fattura di provvigione.

RECESSO

Nel caso in cui il conduttore notifichi il recesso dal contratto di locazione breve, occorre distinguere i seguenti casi.

Comunicazione dei dati: gli intermediari non sono tenuti a trasmettere i dati del contratto se il recesso esercitato dopo il termine per l'invio.

N.B.: posta la durata breve del contratto ed il termine per la comunicazione, ciò non dovrebbe mai verificarsi.

Scomputo della ritenuta: occorre distinguere il caso in cui essa:

- risulti già versata e certificata dall'intermediario: va recuperata dal locatore nel mod. Redditi (o chiesta a rimborso)
- in caso contrario: può essere restituita al locatore è recuperata dall'intermediario in compensazione.

EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA

La CM 24 chiarisce il perimetro dell'obbligo di effettuare la ritenuta.

Pagamento tramite Assegno

Nel caso in cui il conduttore paghi con assegno **intestato al locatore**, scatta l'**esonero da ritenuta** (a nulla rilevando che sia consegnato all'intermediario)

Naturalmente l'esonero non si applica nel caso di assegno intestato all'intermediario

Pagamento all'intermediario tramite carta di credito/bancomat: la ritenuta va operata:

- non dagli intermediari finanziari (banche, istituti di pagamento, ecc.)
- ma dall'intermediario immobiliare.

Delega all'incasso a terzi: la ritenuta **va operata** anche nel caso in cui l'intermediario deleghi all'incasso un soggetto terzo (es: un portale telematico), dovendo essere versata a suo nome.

Esempio1

Il Sig. Rossi incarica l'Agenzia immobiliare Primavera di locare il proprio appartamento al mare. L'Agenzia incarica un portale telematico di esporre l'annuncio.

Quest'ultimo conferma la prenotazione di due settimane da parte di un privato, incassando il corrispettivo di €. 1.000 tramite carta di credito (si ritiene che ancora non scatti la ritenuta). I fondi vengono prontamente riversati all'agente immobiliare (da tale momento scatta l'obbligo di ritenuta), al netto della provvigione spettante di €. 100.

L'Agenzia immobiliare sarà tenuta:

- a riversare al locatore Rossi la somma al netto della ritenuta del 21%, che dovrà versare il 16 del mese successivo a quello in cui ha ricevuto i soldi dal portale telematico
- a tutti gli adempimenti conseguenti (mod. CU, comunicazione del contratto, ecc.).

SOMME SU CUI OPERARE LA RITENUTA

La ritenuta operata sull'importo del canone (locazione/sublocazione) o del corrispettivo lordo (concessione in godimento da parte del comodatario).

Da tali importi vanno esclusi:

- a) le **penali e/o caparre** (confirmatorie o penitenziali)
- b) i **rimborsi spesa documentati** (non quelli forfettari)



Utenze: l'Agenzia giustifica l'esclusione da ritenuta con il fatto che "ordinariamente" il locatore non tiene conto dei rimborsi delle spese sostenute ai fini della determinazione del reddito fondiario.

Tuttavia, anche in questo caso si deve ritenere si applichi il medesimo concetto, e cioè l'obbligo di tassare a quadro RB riaddebito di spese forfettarie (cioè non documentate o documentabili)



CM 24/2017: le spese per servizi accessori si ritiene che non concorrano al corrispettivo lordo solo qualora siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti.

c) le **provvigioni**: addebitate

- al conduttore
- e al locatore che non risultino riaddebitate al conduttore.



N.B.: rientrano nella ritenuta le provvigioni dovute dal locatore e riaddebitate al conduttore. In tal caso

- in generale sono trattenute dall'intermediario sul canone riversato al locatore
- tuttavia si ritiene che la ritenuta sia dovuta anche ove la fattura dell'intermediario sia pagata separatamente dal locatore.

Si riportano nel seguito gli esempi effettuati dall'Agenzia:

Esempio1 - riaddebito servizi

Canone di locazione €. 1.000 con spese per pulizia non comprese nel canone di €. 100:

- la ritenuta va effettuata su €. 1.000 ed è pari a €. 210 (1.000 x 21%)

Esempio2 - riaddebito servizi

Canone di locazione (comprensivo del servizio di pulizia) per €. 1.100:

- la ritenuta va effettuata su €. 1.100 ed è pari a €. 231 (1.100 x 21%)

Esempio3 – provvigione addebitata al conduttore

Canone di locazione €. 1.000; Provvigione dovuta dal conduttore €. 80

- la ritenuta va effettuata su €. 1.000 ed è pari a €. 210

Esempio4 – provvigione addebitata al locatore (non riaddebitata)

Canone di locazione €. 1.000; Provvigione dovuta dal locatore €. 80 (che incassa €. 1.080 dal conduttore):

- la ritenuta va effettuata su €. 1.080 ed è pari a €. 227

In sostanza, l'intermediario "opera la ritenuta sull'intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore" (CM 24/2017).

SANATORIAPER LE VIOLAZIONI FINO ALL'11 SETTEMBRE

A chiarimento degli aspetti sanzionatori applicabili sugli intermediari, l'Agenzia

- nel riconoscere il ritardo con cui è stato emanato il Provvedimento attuativo 12/07/2017
- e l'applicabilità dello statuto del contribuente (il quale dispone che nessun obbligo può essere imposto anteriormente al 60° giorno dall'entrata in vigore di un adempimento)

chiarisce che **"potranno"** essere **escluse le sanzioni** in relazione **all'omessa effettuazione delle ritenute fino all'11/09/2017** (60° gg dal 12/07/2017).

Si ricorda che la ritenuta va effettuata nel momento dell'incasso del canone/corrispettivo.

Per quanto invece attiene gli obblighi di comunicazione (che si renderanno dovuti per la prima volta al 30/06/2018), essi decorrono ordinariamente dei contratti stipulati dal 1/06/2017.


ULTERIORI CHIARIMENTI

L'Agenzia procede infine rilasciare chiarimenti per quanto attiene gli obblighi dichiarativi dei locatori.

A tal fine ricorda che la scelta tra il regime ordinario Irpef e la cedolare secca:

- compete al locatore, e cioè colui che consegue il reddito derivante dalla locazione (proprietario, su locatore o comodatario che concede in godimento)
- deve essere esercitata per ciascuna abitazione locata (e relative pertinenze, se locate congiuntamente ad essa)

L'opzione per la cedolare secca può essere espressa (Prov. n. 55394/2011):

| | |
|-------------------|--|
| OPZIONE | direttamente in dichiarazione , per i contratti di durata inferiore a 30 giorni nell'anno (per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione)  N.B.: è possibile esercitare l'opzione in sede di registrazione volontaria (Mod RLI) |
| VERSAMENTO | L'imposta sostitutiva per il contratto di locazione cedolare secca è dovuta dal locatore e si paga con le stesse modalità e secondo le stesse scadenze previste per l'Irpef, ovvero mediante acconto e saldo complessivo. |

Viene poi ricordato che il locatore può esercitare l'opzione per la cedolare secca (CM 26/2011):

- in generale: in via autonoma per ciascuno dei contratti stipulati
- in deroga: in modo unitario per le locazioni di singole porzioni della medesima unità abitativa per periodi in tutto o in parte coincidenti.

Nel caso in cui il locatore:

- abbia esercitato l'opzione per la cedolare secca: la ritenuta costituirà un prelievo definitivo (il reddito non andrà indicato in dichiarazione dei redditi)
- in caso contrario: la ritenuta si considera operata a titolo di acconto (va scomputata nel mod. Redditi).



ATTENZIONE – COMPROPRIETARI E SCOMPUTO DELLA RITENUTA

In presenza di più proprietari di un immobile locato da uno solo di essi:

- la ritenuta sarà applicata (e **certificata** col mod. CU) **solo a quest'ultimo**
- che sarà l'**unico soggetto titolato scomputarla** sulla sua **quota di reddito di competenza**.



Altri comproprietari: dovranno dichiarare il reddito (anch'esse potendo optare per la cedolare secca o meno) senza alcuno scomputo; è evidente che matureranno un credito (dal punto di vista civilistico), nei confronti del primo contitolare per la quota di ritenuta che non hanno potuto scomputare.

Esempio2

LOCAZIONE TURISTICA

Il sig. Rossi possiede una casa al mare che concede locazione per brevi periodi. Affida la gestione della locazione (procacciamento dei clienti e incasso del corrispettivi) all'**Agenzia immobiliare Alfa Srl**.

A Luglio 2017 l'agenzia comunica di aver concesso in locazione l'unità ad una famiglia, incassando il corrispettivo di 2.000 €; la Srl procederà:

- a trattenere la ritenuta di €. 420 (il 21%), che verserà il mese successivo
- a consegnare il mod. CU entro il 31/03/2018 al sig. Rossi
- a trasmettere telematicamente i dati del contratto all'Agenzia delle Entrate

Il sig. Rossi:

- ove abbia optato per la cedolare secca: non indicherà il reddito nel mod. Redditi 2018
- in caso contrario: indicherà il reddito nel mod. Redditi 2018 (**quadro RB**), **scomputando la ritenuta di 420 €**.

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

| | | |
|-----|----------------------------------|----------------------|
| RB1 | Rendita catastale non rivalutata | Utilizzo |
| | 1 | 2 |
| | ,00 | |
| | REDDITI IMMOBILIARI | Tassazione ordinaria |
| | 13 | ,00 |

+ RN33 RITENUTE TOTALI

comunicazione annuale

+ mod. CU e 770

Esempio3

BED AND BREAKFAST

Nell'Esempio precedente, si ponga ora che sia gestita un'attività di B&B, concedendo delle stanze ai turisti ed offrendo servizio di 1° colazione, cambio lenzuola e pulizia della camera.

Ci si avvale di un noto **portale on-line** per il procacciamento dei propri clienti; in tal caso:

- **non scatta alcun adempimento in capo all'intermediario**
- il sig. Verdi dichiara il reddito a quadro RL (attività commerciale svolta non abitualmente).

Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere

| | | | |
|------|---|-----------|---------|
| RL14 | Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente | 2.000 ,00 | 500 ,00 |
| RL15 | Compensi derivanti da attività abitualmente esercitate | ,00 | ,00 |
| RL16 | Compensi derivanti da attività occasionali o da obblighi di fare, non fare e permettere | ,00 | ,00 |
| RL17 | Redditi da attività occasionali o da obblighi di fare, non fare e permettere | ,00 | ,00 |
| RL18 | Totali (somma delle voci RL14, RL15, RL16, RL17) | ,00 | ,00 |
| RL19 | Reddito netto (col. 1 rigo RL18 - col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5) | ,00 | ,00 |
| RL20 | Ritenute d'acconto (sommare l'importo delle ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) | ,00 | ,00 |

Nessuna applicazione di ritenuta nè comunicazione annuale all'Agenzia

Spese sostenute per le colazioni e le pulizie